

I processi per collaborazionismo in Pesaro tra il 1945 e il 1947

di *Marco Brusciotti**

Il modesto contributo che ci apprestiamo ad esporre, apportato da chi è, per formazione e professione, più un operatore del diritto che uno studioso di storia, lungi dal voler essere esaustivo sul tema in questione, intende costituire un primo spunto di ricerca, e quindi in un certo qual modo di partenza, per un'analisi critica della produzione giurisprudenziale degli organi di giustizia operanti nel pesarese negli anni dell'immediato dopoguerra, nell'ambito della repressione dei reati di collaborazionismo commessi nel corso della guerra di liberazione.

L'indagine effettuata sull'attività giurisdizionale è fonte tradizionale per l'interpretazione della politica giudiziaria dei governi e del ruolo svolto dalla magistratura in determinati momenti storici. Tale tema politico-istituzionale, di grande attualità, considerando l'incidenza (da taluno considerata ingerenza) ormai quotidiana degli interventi giudiziari nella vita politica, economica e sociale della nostra comunità, tuttavia non esaurisce il margine di utilizzazione del prodotto dell'attività giudiziaria ai fini della ricerca storica.

In effetti, ricercatori ben più autorevoli di chi scrive^[1] hanno già evidenziato come l'esame dei documenti di natura processuale possa essere utilmente adoperato anche quale fonte preziosa per la ricostruzione di avvenimenti e circostanze di fatto, mediante il raffronto tra le testimonianze che potremmo definire "laiche" e l'attento esame delle risultanze dell'attività ricostruttiva processuale effettuata dagli organi di giustizia nell'esercizio delle loro funzioni.

Nella fattispecie, una rilettura critica della produzione giurisprudenziale in questione, appare forse lo strumento fondamentale e specifico per valutare come, in concreto, si sia data attuazione, da parte degli organi dello Stato, ed in particolare della Magistratura, alla volontà sociale e politica di superamento dell'esperienza fascista mediante la condanna del regime e dei suoi crimini, promossa con l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi riguardanti sia aspetti sostanziali che processuali della repressione penale. Ciò anche con riferimento all'opinione rinvenuta non di rado nella elaborazione storiografica e pubblicistica, secondo la quale l'intento repressivo dello Stato sarebbe stato in gran parte vanificato dalla sostanziale continuità dell'apparato giudiziario e dei suoi membri, pur nel trapasso all'istituto repubblicano^[2].

La sopraccennata possibilità di utilizzo delle fonti processuali quali chiavi di lettura ed interpretazione della realtà politica e sociale del momento, rende auspicabile, al fine di un'analisi complessiva del fenomeno, oltre all'ampliamento su base regionale della limitata indagine sin qui condotta, anche la ricerca, peraltro sommamente più difficoltosa, delle pronunzie del Giudice penale ordinario emesse negli anni successivi al 1947 nei confronti dei partecipanti alla guerra di liberazione, nell'ambito di quello che è stato definito come "il processo alla Resistenza".

Ciò consentirebbe di evidenziare con ancor maggiore chiarezza la portata del ruolo di mediazione assegnato alla Magistratura in determinati momenti storici particolarmente densi di tensioni politiche e sociali^[3].

Le premesse politiche della repressione dei delitti fascisti risalgono agli ultimi mesi del 1943. Le forze politiche (comunisti, socialisti, liberali, democristiani, azionisti) che sostenevano il governo Badoglio, ritennero quale prioritaria l'esigenza di evidenziare con la massima energia la volontà di rottura con l'esperienza del regime nel suo complesso, anche indipendentemente dai crimini efferati commessi durante la guerra di liberazione.

Si ponevano, dunque, le basi per perseguire, non solo quanti dopo l'armistizio si erano determinati a collaborare con l'invasore tedesco e con la Repubblica sociale italiana, ma anche coloro che furono responsabili della instaurazione ed amministrazione della dittatura fascista.

L'ordine del giorno del governo Badoglio^[4], approvato a Brindisi nel pomeriggio del 24 novembre 1943, infatti, nel comunicare il programma politico dell'esecutivo, indicava la necessità di provvedimenti per far fronte a quella «voce del paese» che invocava

sanzioni riparatrici, giudiziarie, politiche, amministrative, morali per i responsabili del sovvertimento dello Stato, per i responsabili della presente situazione politica e militare creata contro il sentimento, la volontà gli interessi della nazione, per i responsabili di un ventennio di vita di governo fondato sull'arbitrio e l'illegalità.

Tale fermo intendimento, ineccepibile ed indifferibile soprattutto per evidenti considerazioni di ordine politico e morale, si tradusse nella necessità di emanazione di specifici atti normativi riguardanti sia l'epurazione della pubblica amministrazione^[5], sia, ed è quello che qui interessa, per rendere attuabile su un piano processuale penale quanto era già stato stabilito in linea di principio.

Detta esigenza di codificazione venne soddisfatta, dal punto di vista del diritto sostanziale, con l'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944, che conteneva una enunciazione organica delle «sanzioni contro il fascismo»^[6].

La promulgazione di tale normativa in un momento in cui circa metà dell'Italia, tra cui la provincia di Pesaro, era ancora occupata dai tedeschi e dalle milizie della Rsi, era evidentemente correlata con la fiducia in un positivo esito finale della guerra di liberazione e con la esigenza, a tal fine, di effettuare anche da un punto di vista normativo e giudiziario un forte richiamo al principio dell'unità nazionale e, conseguentemente, di promuovere un atteggiamento uniforme nell'instauranda opera di repressione dei crimini fascisti^[7].

Peraltro, l'impostazione di un sistema giudiziario efficiente ed in grado di assolvere con severità ed equilibrio, nel rispetto del principio di legalità, alle proprie funzioni nel delicato periodo di trapasso al sistema democratico, appariva fondamentale al fine di garantire che le forze alleate lasciassero agli italiani il compito di chiudere i conti con l'esperienza fascista.

Il decreto legislativo n. 159, recependo gli intendimenti di principio enunciati nel ricordato ordine del giorno del 24 novembre 1943, sanciva la punibilità di tutti i soggetti compromessi con l'esperienza fascista prima e della Repubblica sociale poi, prevedendo l'applicazione del «Codice penale militare di guerra» nei confronti di tutti coloro (anche

civili) che dopo l'8 settembre 1943 avessero commesso delitti «contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore».

Quelli che avevano promosso e diretto la marcia su Roma e contribuito a far vivere il regime fascista avrebbero, invece, dovuto essere giudicati dalle Magistrature ordinarie competenti, sulla base del Codice penale del 1889.

Venivano quindi formulate le nuove ipotesi di reato del collaborazionismo militare e del collaborazionismo politico, sanzionate con pene edittali piuttosto severe, seppur lievemente inferiori a quelle comminabili sulla base del già vigente «Codice militare di guerra».

Si poneva, a quel punto, il problema di individuare un organo giurisprudenziale specifico che potesse essere investito dell'amministrazione di tutta l'attività processuale relativa alle fattispecie delittuose di collaborazionismo, nell'ambito della delicata opera di superamento dell'esperienza fascista mediante la punizione (che avrebbe dovuto essere esemplare) dei responsabili dei crimini del ventennio e dei delitti perpetrati per opporsi alla guerra di liberazione.

In particolare, da parte delle forze antifasciste, veniva nutrita più di qualche perplessità in ordine alla possibilità di affidare efficacemente il compito alla Magistratura ordinaria che si era formata sotto il regime, ed i cui membri, per la grande maggioranza dei casi, erano rimasti piuttosto lontani dagli echi delle atrocità nazifasciste commesse durante la guerra di liberazione.

Veniva auspicata, in definitiva, la istituzione di un organo di giustizia straordinaria, slegato nella maggior misura possibile dall'apparato burocratico - istituzionale dello Stato, e formato da una compagine di assoluta prevalenza politica e popolare.

Alcune tra le proposte più accreditate, in accoglimento delle istanze di chi nutriva sostanziale sfiducia nei confronti del Corpo Giudicante ordinario, si tradussero in veri e propri atti di natura legislativa nel settentrione, ove vi era una più organizzata struttura antifascista e più dura e sanguinosa si annunciava la guerra di liberazione.

Ciò si manifestò ad esempio, in Piemonte, con l'emanazione da parte del Clnrp del decreto n. 34 del 10 marzo 1945.

Tale normativa, adottava uno schema di rottura nei confronti dell'apparato statale, prevedendo l'istituzione delle Corti di Assise del popolo, formate da giurati popolari estratti a sorte tra liste predisposte dai partiti rappresentati nei Cln provinciali, e presiedute da un dottore in legge scelto dal presidente della Corte di Appello.

Commissioni di Giustizia composte con criteri simili, avrebbero dovuto sostituire l'ufficio del Pubblico ministero. Le sentenze delle Corti di Assise del popolo erano espressamente dichiarate non impugnabili. Struttura non dissimile aveva il sistema predisposto dal Clnai sin dall'agosto del 1944.

Tali provvedimenti, erano, all'evidenza, volti a garantire una giustizia rapida ed efficace che soddisfacesse anche da un punto di vista emotivo le istanze dell'opinione pubblica.

Il governo centrale, pur condividendo le preoccupazioni di organizzare un'efficace repressione dei reati di collaborazionismo, nella consapevolezza che l'inefficienza di tale azione sarebbe stata direttamente proporzionale al verificarsi di episodi di giustizia sommaria, disinnescò di fatto ogni iniziativa autonoma e risolse autoritativamente il dibattito accesi relativamente alla politica giudiziaria da adottarsi, compiendo una scelta di sostanziale continuità degli organi e degli apparati, con l'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 22 aprile 1945^[8], che istituiva Corti straordinarie di Assise, presso ogni capoluogo di provincia cui era demandato il compito di perseguire i fatti di collaborazionismo verificatisi dopo l'armistizio.

In effetti le Corti erano composte da un presidente avente la qualifica di consigliere di Appello (quindi un magistrato togato di esperienza pluriennale) e da 4 giudici popolari estratti a sorte tra 50 nomi scelti dal presidente del Tribunale tra 100 indicati dal Cln provinciale.

L'ufficio del Pubblico ministero restava composto integralmente da magistrati di carriera, (quindi subordinati al potere esecutivo) e le sentenze erano impugnabili avanti ad una sezione speciale della Suprema Corte di Cassazione appositamente istituita^[9].

Il decreto, pur facendo riferimento per la formulazione delle fattispecie delittuose alle norme già introdotte con il d.lgt. n. 159 del 1944, individuava cinque categorie di «servitori dello stato» la cui responsabilità era presunta “iuris et de iure”. Tale disposizione, del tutto innovativa ed eccezionale per la nostra cultura giuspenalistica, rendeva, almeno sulla carta, più agevole e rapida l'opera delle Corti.

Con d.lgt. n. 625 del 5 ottobre 1945 n. 625 vengono istituite, in sostituzione delle Corti straordinarie di Assise, Sezioni speciali presso le Corti di Assise ordinarie, di composizione (5 giurati popolari ed un magistrato togato in più) e funzionamento sostanzialmente analoghi alle precedenti.

Non era difficile prevedere che la soluzione scelta dal governo centrale, pur garantendo la maggioranza numerica di componenti popolari in seno ai collegi giudicanti, avrebbe riservato, comunque, un ruolo preponderante ai magistrati togati. Ad essi, infatti, in veste di presidenti delle Corti, era affidata la conduzione del dibattimento e della camera di consiglio nella quale veniva deliberata la decisione con voto palese a cui partecipavano anche i membri togati. Infine era ancora il presidente che estendeva materialmente la sentenza, che avrebbe poi dovuto eventualmente superare il vaglio tecnico, formale e spesso asettico della Cassazione^[10].

Restava inoltre demandato al presidente del Tribunale il compito di scremare l'elenco dei giurati popolari predisposto dai Cln, selezionando i 50 membri che avrebbero poi costituito il “serbatoio” per la costituzione dei collegi.

E' evidente che tali fondamentali competenze, per di più esercitate nell'ambito di una materia regolata da una normativa complessa e spesso carente di sistematicità, assegnava ai magistrati di carriera, in ragione della propria esperienza e preparazione tecnico-giuridica, la possibilità di giocare un ruolo di assoluta prevalenza all'intero dei collegi giudicanti.

A monte di ciò, va considerato che il proscioglimento in istruttoria, l'archiviazione

della posizione o l'eventuale rinvio a giudizio di coloro che venivano sottoposti a procedimento penale per fatti di collaborazionismo, era comunque a discrezione di un ufficio requirente formato da magistrati scelti dal Procuratore generale presso la Corte di Appello tra quelli già inquadrati nei ruoli del Pubblico ministero, organo che, sin dall'epoca del regime fascista, era assoggettato al potere esecutivo, dipendendo direttamente dal ministero di Grazia e Giustizia.

E' il caso di precisare, tuttavia, come in concreto, il limite del sistema impostato dal governo centrale non si manifestò tanto nella compromissione dei magistrati con il regime fascista, quanto nella sostanziale inidoneità del corpo giudicante ordinario, a gestire un'operazione di giustizia politica quale quella che si richiedeva. Ciò proprio in ragione della formazione tradizionale e permeata di fine tecnicismo giuridico dei Giudici di carriera, che ne determinava fisiologicamente un indole tendenzialmente moderata e conservatrice quindi inadatta a fornire la risposta tempestiva ed emotivamente soddisfacente che l'opinione pubblica reclamava nell'apprestarsi a voltare la pagina buia del ventennio.

Con queste premesse (o ipoteche) inizia l'attività di amministrazione dell'opera giurisdizionale di repressione dei crimini fascisti che, anche in ragione dell'evolversi degli indirizzi politici del governo centrale, si tradusse talvolta e quasi paradossalmente in uno degli strumenti peculiari dell'opera di pacificazione nazionale intrapresa dal ministero Bonomi.

Venendo all'esperienza specifica della realtà pesarese, va preliminarmente rilevato come non siano state rinvenute notizie, se non assolutamente frammentarie e prive di riscontri attendibili, circa eventuali episodi di giustizia insurrezionale amministrata da tribunali partigiani.

Si è invece reperita documentazione, purtroppo solo parziale, che testimonia l'attività della Corte di Assise straordinaria e della Corte di Assise sezione speciale.

Presso il locale Archivio di Stato, è infatti presente la rubrica generale dei procedimenti penali avviati per collaborazionismo che risulta siano stati tra il maggio del 1945 ed il dicembre 1947 (quando cessò la vigenza del decreto istitutivo delle corti), circa 130.

Di tale materia processuale, sono state rinvenute nell'archivio del Tribunale di Pesaro esclusivamente 70 sentenze pronunciate in altrettanti processi celebrati dalla sezione speciale della Corte di Assise a partire dal 13 maggio 1946 sino al 11 dicembre 1947.

Tale è, allo stato, l'unico supporto documentale disponibile, posto che la legislazione vigente proibisce l'accesso ai fascicoli istruttori di causa che potrebbero fornire importantissimi elementi di valutazione circa il *modus procedendi* e *judicandi* della Corte, e che, la raccolta delle sentenze del periodo antecedente a quelle rintracciate, ammesso che ancora esista, non è stata individuata.

I procedimenti di cui abbiamo reperito documentazione vedono la Corte pesarese presieduta costantemente dal dott. Pietro Teodori, assistito dal dott. Salvatore Sardo^[1] quale consigliere a latere e da una componente popolare in cui ricorrono spesso nomi di membri autorevoli del Cln provinciale e comunale, quali Cesare Del Vecchio, Armando

Lugli, Antonio Cecchini, Silvio Battistelli, Giovanni di Bari, Mario Bertini.

La sezione speciale della Corte di Assise pesarese, nell'ambito dei 70 procedimenti di cui si è rinvenuta testimonianza documentale, ha giudicato un totale di 149 imputati, tra cui una sola donna^[12].

I soggetti tratti in giudizio, sono all'incirca per un 25% civili, per un 15% membri dell'apparato burocratico-amministrativo del regime e, per una quota preponderante di circa il 60%, appartenenti a corpi militari o paramilitari nazifascisti, quali Guardia nazionale repubblicana, SS, Brigate nere ecc.

In 69 casi, la Corte si occupò di imputati accusati esclusivamente di collaborazionismo, mentre 80 di essi vennero processati per capi di imputazione riguardanti anche reati comuni.

E' il caso di precisare che buona parte dell'attività processuale relativa agli episodi di mero collaborazionismo si tradusse in una verifica, quasi notarile, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'amnistia^[13] che era stata nel frattempo emanata dal governo De Gasperi. Tale produzione giurisprudenziale si estrinsecò, infatti, in 8 pronunce di condanna (tutte a pene detentive non superiori a 10 anni di reclusione), 6 assoluzioni e ben 55 sentenze di non luogo a procedere per intervenuta amnistia^[14].

Ovviamente più numerose ed anche più severe, le condanne emesse nei confronti degli imputati rinviati a giudizio per ipotesi delittuose riguardanti anche reati comuni, pur se non mancarono ulteriori 35 casi nei quali i capi di imputazione per fatti di collaborazionismo non trovarono seguito per applicazione dell'amnistia.

La Corte, infatti, pur pronunciando decisioni totalmente assolutorie con varie formule nei confronti di 26 imputati, non mancò di infliggere condanne esemplari a coloro che si erano macchiati della partecipazione a gravi episodi di sangue. In un numero di circa 40 decisioni di colpevolezza, pur con un riconoscimento frequente delle attenuanti generiche, si annoverarono 6 condanne all'ergastolo, 7 a pene detentive superiori a 20 anni di reclusione e una alla pena capitale^[15].

In sostanza, ciò che si evince dall'analisi delle pronunce in questione è la tendenza, manifestata peraltro anche in altre regioni d'Italia, ad certo rifiuto della cosiddetta "giustizia politica" con maggior propensione per la severa punizione di fatti quali quelli di sangue che anche il Codice penale ordinario riteneva penalmente perseguibili e che il Giudicante era solito, per *abitus* professionale e culturale, sanzionare anche precedentemente.

Risultano al contrario non infrequenti le derubricazioni in reati minori^[16] o addirittura le assoluzioni, nei processi per fatti quali propaganda, semplice appartenenza o adesione a organizzazioni o enti fascisti in cui la condotta dell'imputato non si manifestava in specifiche iniziative assunte a danno diretto di terzi concretizzandosi, bensì, in mere attività associative, burocratiche o propagandistiche^[17]. Ciò, anche in conformità al progressivo affermarsi di un indirizzo di politica giudiziaria tendente a sanzionare sempre meno severamente gli atteggiamenti collaborazionistici, ufficialmente sancito dalla "amnistia Togliatti".

La produzione giurisprudenziale della Corte pesarese, peraltro, non rimase immune

dall'opera di sostanziale vanificazione della attività dei Giudici di primo grado intrapresa dalla suprema Corte di Cassazione, composta integralmente da un ceto giudiziario formatosi, se non altro per motivi di età, sotto il regime e comunque lontano dall'esperienza della barbarie nazifascista. I Giudici di legittimità, infatti, annullano, con un atteggiamento da taluni definito persino scandaloso^[18], la grande maggioranza delle decisioni impugnate, rimettendo gli imputati, in caso di Cassazione con rinvio, avanti a Corti lontane dai luoghi ove vennero commessi i delitti e quindi meno sensibili da un punto di vista emotivo alle vicende personali dei soggetti interessati ed agli umori della piazza.

Esempi emblematici di tale fenomeno, per ciò che concerne la nostra realtà locale, sono le sentenze di Cassazione con rinvio ad altro Tribunale emesse in relazione agli appelli interposti avverso le decisioni di condanna relative agli eccidi di Fraghetto^[19] e Cà Mazzasette^[20], che costituiscono certamente alcuni tra gli episodi di maggior efferatezza di cui la Corte pesarese abbia avuto occasione di occuparsi.

Ad onor del vero va detto che molte delle sentenze esaminate, tra cui quelle appena citate, appaiono sovente di non particolare pregio giuridico-processuale in ordine alla qualità e completezza dell'istruttoria dibattimentale, alla congruità della motivazione e all'organicità complessiva del documento, con ciò prestando, non di rado, il fianco al vaglio negativo della Cassazione^[21].

La circostanza è probabilmente motivata sia dalla grande mole di lavoro gravante sull'unica sezione esistente della Corte, sia dall'oggettiva difficoltà di reperire strumenti per un approfondito accertamento dei fatti. In effetti, dalla lettura delle sentenze, si evince che sovente, in assenza di un'organizzata ed efficiente polizia giudiziaria e nella talvolta difficoltosa reperibilità dei testi, l'impianto accusatorio si basava in misura sostanziale su verbali di denuncia o resoconti di indagine solerti ma non sempre inattaccabili, redatti da militi dall'Arma dei carabinieri^[22].

Alla luce delle risultanze dell'indagine, anche se appare senz'altro auspicabile l'allargamento del campione magari a tutta l'attività svolta dagli organi di Giustizia penale speciale nella regione, si può ragionevolmente ritenere che, nonostante i condizionamenti politici e normativi di cui si è detto e quelli di inversa direzione provenienti dalle parti sociali, l'atteggiamento della Magistratura pesarese nella repressione dei reati di collaborazionismo appaia improntato a sostanziale equilibrio e fu rispondente, pur nel quadro della propria autonomia, alle aspettative del legislatore.

[1] Si veda a questo proposito la vasta e approfondita ricerca storica svolta dall'Istituto storico della Resistenza in Piemonte sotto la direzione di Guido Neppi Modona e Luciano Violante, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume L. BERNARDI-G. NEPPI MODONA-S. TESTORI, *Giustizia Penale e Guerra di Liberazione*, a cura di G. Neppi Modona, Angeli, Milano 1984.

[2] Tale esigenza è rilevata tra gli altri proprio da G. NEPPI MODONA, *Il problema della*

continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo, in *ibid.*, il quale segnala alcuni degli interventi più rilevanti al riguardo; tra questi significative ed emblematiche sono le pagine di P. SECCHIA, *La Resistenza accusa 1945-1973*, Mazzotta, Milano 1973.

[3] In questo alveo, e di questi giorni, pur con le dovute differenze, il fenomeno di “Mani Pulite” con il quale, di fatto, la Magistratura ha amministrato l’opera di moralizzazione della vita pubblica (si perdoni la digressione).

[4] Il testo integrale è questo odg è riportato in P. MACCHIONE, *La punizione dei delitti fascisti in provincia di Varese*, in *Momenti di storia varesina, tra unità e seconda guerra mondiale*, a cura dell’Istituto varesino per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, Consorzio Artigiano «LVG», Varese, 1991.

[5] Sulle contraddizioni e difficoltà che comportò il processo di epurazione nella provincia di Pesaro e Urbino si rimanda allo studio di Mirco Dondi, *infra*.

[6] Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 29 luglio 1944, n. 41.

[7] In tal senso si veda MACCHIONE, *La Punizione dei delitti fascisti*, cit.

[8] Pubblicato sulla «Gazzetta del Regno d’Italia» del 24 aprile 1945, suppl. ord. n. 49.

[9] Con una visione ex post risultò proprio questa possibilità di gravame il punto debole che minò l’efficacia dell’azione repressiva impostata dal governo.

[10] E’ stato rettamente osservato in L. BERNARDI, *Il Fascismo di Salò nelle sentenze della magistratura piemontese*, in *Giustizia penale e guerra di liberazione*, cit. - come in caso di estremo disaccordo con la componente laica, l’estensore aveva sempre la possibilità di ricorrere ad una motivazione contraddittoria o incongrua capace di garantire l’annullamento in sede superiore.

[11] Sia il primo, consigliere di Corte di appello, che il secondo, magistrato di Tribunale, risultano insigniti nel corso dello svolgimento dell’attività della Corte di onoreficenze dello Stato (Cavaliere ufficiale il primo e Commendatore il secondo), verosimilmente per l’apprezzamento della Loro opera, invero sempre improntata ad equilibrio.

[12] Il caso si riferisce ad una donna accusata di collaborazionismo politico per aver partecipato, in qualità di interprete, ad episodi di maltrattamenti di detenuti politici italiani da parte della polizia germanica e condannata, per tale imputazione alla reclusione per anni nove con sentenza n. 8 del 21 maggio 1946.

[13] Decreto presidenziale n. 4 del 22 giugno 1946.

[14] Più significativo sarebbe stato il campione delle sentenze emesse sino al maggio 1946, prima dell’emissione dell’amnistia, tuttora irreperibili.

[15] Ad onor del vero va detto che frequenti risultano le riduzioni di pena per applicazione del condono disposto dal decreto presidenziale n. 4 del 2 giugno 1946, che a taluni garantì addirittura l’impunità.

[16] La più ricorrente quella dell’imputazione di collaborazionismo militare nella più lieve ipotesi di agevolazione dei disegni politici del nemico.

[17] Indicativa al riguardo la sentenza della sezione speciale della Corte di Assise di Pesaro, n. 10 del 28 maggio 1946 con la quale un aderente alla Rsi, accusato di

collaborazionismo politico per aver promosso attività di reclutamento nella Gnr alla quale aveva appartenuto sino al 17 giugno 1944, veniva mandato assolto perchè non risultava provata una «continuativa pluralità di azioni animate da dolo generico e specifico».

[18] A tale proposito, ciò è quanto avviene anche per i processi piemontesi, in NEPPI MODONA, *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia*, cit.

[19] Sentenza della sezione speciale della Corte di Assise di Pesaro n. 67 del 26 giugno 1947, annullata dalla suprema Corte di Cassazione, sez. II penale con sentenza n. 6015 del 15 dicembre 1948 che dispose il rinvio avanti alla Corte di Assise di Perugia.

[20] Sentenza della sezione speciale della Corte di Assise di Pesaro n. 60 del 31 luglio 1946, annullata dalla suprema Corte di Cassazione, sez. II penale con sentenza n. 8238 del 18 dicembre 1946 che dispose il rinvio avanti alla Corte di Assise di Ancona.

[21] Nell'ambito dei procedimenti ai quali si è limitata la nostra ricerca sono stati interposti appelli avverso 28 pronuncie di condanna, accolti dalla suprema Corte in ben 22 casi.

[22] Maggiori elementi a conforto di ciò potrebbero essere rinvenuti nei fascicoli istruttori ancora inaccessibili.

* Procuratore legale in Pesaro.